



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA

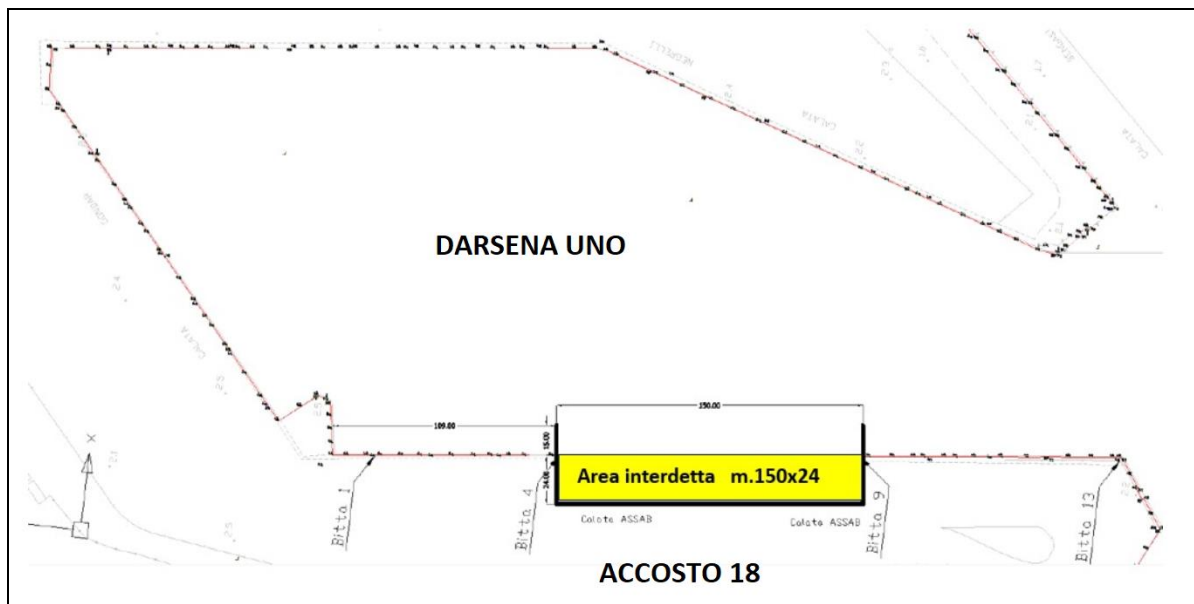
(numero come da protocollo informatico)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

- VISTO** il proprio foglio prot. 4265 del 01.02.2024 con il quale sono state segnalate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale alcune criticità dell'accosto 18 del Porto di Livorno;
- VISTA** la nota n. 11442 in data 20.02.2024 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha trasmesso l'esito dell'ispezione subacquea effettuata dalla Società Subsea S.r.l. alla banchina 18 della Darsena 1 del porto di Livorno;
- VISTA** l'Ordinanza n. 4 in data 21.02.2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con la quale è stato interdetto l'uso di parte della banchina dell'accosto 18 – Terminal LTM - e del piazzale retrostante;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina dei servizi marittimi e degli accosti nel porto di Livorno" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 24/94 della Capitaneria di porto di Livorno e le ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO NECESSARIO** impedire l'ormeggio di unità navali alla banchina interessata ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che la banchina della Calata Assab della Darsena Uno – accosto 18 del porto di Livorno, per una estensione lineare di 150 metri compresa tra la bitta 4 e la bitta 9, come meglio evidenziato nella figura sottostante, a causa del pessimo stato di manutenzione e delle condizioni che non garantiscono adeguati margini di sicurezza, è stata interdetta all'utilizzo con Ordinanza n. 4 in data 21.02.2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.



ORDINA

Articolo unico

La porzione di banchina di cui al “rende noto”, tra la bitta 4 e la bitta 9, è interdetta all'accosto, anche temporaneo, di qualsiasi unità navale.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione, da diporto e di polizia, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave o di natura penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, (data come da protocollo)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e